

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **POLLEDRI**

Modifiche agli articoli 57 e 131 della Costituzione
concernenti l'istituzione della Regione Romagna

Presentata il 12 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni si parla, in maniera sempre più insistente, della necessità di creare un'Europa dei popoli, di consolidare il principio di autodeterminazione introdotto dal trattato di Helsinki quale diritto implicito per le democrazie compiute, di applicare un modello federalista che reclama a gran voce la presenza territoriale di soggetti istituzionali veramente rappresentativi di comunità omogenee. Parimenti, in una zona fortemente omogenea della Nazione, e più precisamente in quel territorio che storicamente viene denominato « Romagna », da anni si levano richieste di autonomia perfettamente inquadrabili nell'ordinamento costituzionale. Stiamo parlando, per essere chiari sin dal principio, della richiesta di realizzare la ventunesima Regione d'Italia; la Regione Romagna appunto.

Questa richiesta ben si inquadra in un momento storico così tremendamente cru-

ziale per le riforme istituzionali del Paese. Coloro i quali (come i componenti della Casa delle libertà tutti e della Lega nord in particolare) hanno difeso strenuamente ogni istanza autonomistica che fosse supportata da evidenti ed inconfutabili ragioni culturali, storiche e linguistiche, ora non possono che farsi portatori di questa istanza.

Tuttavia, non sono solo ragioni di carattere politico che ci spingono a volere ridare democraticamente la dignità ad un popolo. Uno Stato che si avvia rapidamente ad attivare un processo devolutivo è infatti uno Stato che ben si presta a fare da testimone alla nascita di nuovi soggetti istituzionali che siano pienamente rappresentativi di una realtà territoriale ben definita ed omogenea. Ben venga quindi, laddove sia giustificata da ragioni storiche, culturali e linguistiche incontrovertibili, la nascita di una nuova regione che avrà da subito, assieme alle altre già esistenti,

ampie competenze in materia di scuola, sanità ed ordine pubblico oltre alle altre, previste dall'attuale ordinamento. Ben venga, in una visione ormai ampiamente consolidata di maggiore coinvolgimento diretto del cittadino, una nuova istituzione regionale pronta a colmare lo squilibrio territoriale che una gestione centralizzata ha creato nelle terre romagnole, dove il reddito medio *pro capite* è circa il 25 per cento più basso rispetto alla media rilevabile nell'attuale regione Emilia-Romagna.

La medesima situazione (forse solo parzialmente mitigata dalla ricchezza del turismo che si sviluppa lungo la costa romagnola), in cui versava la comunità molisana prima di divenire Regione con apposita legge costituzionale, nel 1963. Regione che, in pochissimi anni, ha fatto

un vero e proprio balzo in avanti tanto in ricchezza quanto in competitività. Esperienze come quella del Molise (divenuta regione nonostante una popolazione di soli 336 mila abitanti contro il milione richiesto dall'articolo 132 della Costituzione) insegnano che il primo aiuto che uno Stato può dare allo sviluppo del proprio territorio è quello di mantenere il potere decisionale il più possibile vicino al territorio differenziandolo per comunità omogenee.

Pur non essendo il presentatore di origini romagnole, riteniamo ingiusto che il popolo romagnolo, una comunità che esiste da secoli, non abbia ancora ottenuto il diritto di autogovernarsi nel rispetto dell'ordinamento statale. Ordinamento che pur prevede senza grosse difficoltà di cogliere democraticamente l'obiettivo.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 57
della Costituzione).*

1. Il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; la Romagna ne ha sei, il Molise due, la Valle d'Aosta uno ».

ART. 2.

*(Modifica all'articolo 131
della Costituzione).*

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino Alto-Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia;
Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022350